

**14/02/2019 - VERBALE DI CONSIGLIO**



Il giorno 14 del mese di febbraio dell'anno 2019, nella sede dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei seguenti componenti:

- dott. Riccardo Bettiga – Presidente
- dott. Luca Mazzucchelli - Vicepresidente
- dott.ssa Laura Parolin – Segretario
- dott. Luca Longo - Tesoriere
- dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere
- dott. Paolo Bozzato - Consigliere
- dott.ssa Cristina Contini - Consigliere
- dott. Paolo Campanini – Consigliere (*entra alle 19:59*)
- dott. Mauro Vittorio Grimoldi – Consigliere (*entra alle 20:06*)
- dott.ssa Valeria La Via – Consigliere (*entra alle 20:06*)
- dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere (*entra alle 20:02*)
- dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere
- dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere

Assente la Consigliera Roberta Ada Cacioppo.

Non partecipa la Consigliera Alessandra Micalizzi in quanto rappresentante della sezione B.

Alla seduta partecipano anche l'Avv. Massimo Ruggiero, membro della Commissione Deontologica e l'Avv. Elena Leardini consulente legale OPL per la Deontologia.

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbali del 17/01/2019;
2. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;
3. Approvazione progetto Partnership ed eventi e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;
4. Decisioni su procedimento P.L. dopo sentenza Cassazione;
5. Procedimento disciplinare O. P. / I. F. - M. A. ore 20:00
6. Procedimento disciplinare C. C. / M. M. ore 21:00
7. Casi di Deontologia
  - a) S. A. / D. G. A.
  - b) N. G. - T. F. / M. L. K.
  - c) R. G. / N. L.
  - d) H. B. / N. V.
  - e) C.M. / M.V. – D. R.
  - f) M. L. / G. L.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga, constatata la presenza del numero legale (presenti 14 consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 19:57

**Si passa al punto 1: approvazione verbali del 17/01/2019**

**Il Segretario dott.ssa Parolin** comunica che non sono pervenute proposte di modifica.

Il verbale viene approvato all'unanimità con 9 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Ratto, Pasotti)

Alle ore 19:59 entra il Consigliere Paolo Campanini



**Si passa al punto 02 dell'ODG: approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni**

**Il Tesoriere dott. Longo** presenta una serie di spese, ratifiche, liquidazioni e rendicontazioni relative alle attività ordinistiche.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 10 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Campanini, Contini, Ratto, Pasotti)

**(delibera n. 48/19)**

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

**Si passa al punto 03 dell'ODG: approvazione progetto Partnership ed eventi e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi**

**Il Consigliere dott.ssa Ratto** spiega che è stata fatta la pianificazione annuale degli eventi a cui l'Ordine degli Psicologi della Lombardia parteciperà, che sono quelli degli anni passati, ad esempio "Fa' la cosa giusta", Salone dello studente, Young, SMAU e BookCity. Dichiaro che la responsabile del progetto resterà Marta Farina.

La delibera viene approvata con 7 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Ratto, Pasotti) e 3 voti astenuti (Bozzato, Campanini, Contini)

**(delibera n. 49/19)**

**Si decide all'unanimità di rinviare il punto 4 "Decisioni su procedimento P.L. dopo sentenza Cassazione"**

**Il Presidente dott. Bettiga** chiede di rinviare il punto sulla decisione riguardante il

procedimento disciplinare. Invita i Consiglieri interessati all'EFPA di fare richiesta al più presto. Ricorda che il Presidente stesso sarà presente e che i Consiglieri dott.sse Contini e Marabelli hanno confermato la loro partecipazione.



Il Consiglio approva all'unanimità di rinviare il punto 4.

*Alle ore 20:02 entra la Consigliera Chiara Marabelli*

*Alle ore 20:06 entrano i Consiglieri Mauro Grimoldi e Valeria La Via*

**Si passa al punto 5 dell'ODG: procedimento disciplinare O. P. / I. F. - M. A.**

Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Della discussione viene redatto verbale separato.

Il Presidente dott. Bettiga mette ai voti la comminazione della sanzione della CENSURA per la violazione degli artt. 3, 5, 22, 25 del Codice Deontologico.

La delibera di comminazione della CENSURA per la violazione degli artt. 3, 5, 22, 25 del Codice Deontologico viene approvata con 7 voti favorevoli (Parolin, Longo, Bozzato, Campanini, Contini, La Via, Marabelli,) e 6 voti astenuti (Bettiga, Mazzucchelli, Bertani, Grimoldi, Ratto, Pasotti) (**delibera n. 50/19**)

*Alle ore 22:30 esce il Consigliere Mauro Grimoldi*

**Si passa al punto 6 dell'ODG: procedimento disciplinare C. C. / M. M.**

Il relatore Dott. Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Della discussione viene redatto verbale separato.

Il Presidente dott. Bettiga mette ai voti la comminazione della sanzione della CENSURA per la violazione degli artt. 3, 5, 25 del Codice Deontologico.

La delibera di comminazione della sanzione della CENSURA per la violazione degli artt. 3, 5, 25 del Codice Deontologico viene approvata con 8 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bozzato, Contini, Campanini, La Via, Pasotti), 3 voti contrari (Bertani, Longo, Ratto) e 1 voto astenuto (Marabelli) **(delibera n. 51/19)**



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

### Si passa al punto 7 dell'ODG: Casi di Deontologia

#### a) S. A. / D. G. A.

Il relatore Avv. Massimo Ruggiero illustra il caso.

*Esposto*

Con atto pervenuto in data 18.5.2017, l'esponente segnala un commento «*ritenuto allusivo e denigratorio dell'attività dell'Ordine dall'esponente rappresentato*» comparso sulla pagina Facebook dell'iscritto S. e qui riportato: «*Ho avuto personalmente modo di verificare quanto la maggioranza X dell'Ordine Y con grande professionalità sappia affrontare le questioni importanti per la professione. Ma per favore... Voglio restare educato vah. Questi loschi personaggi non hanno capito che nel 2017 i colleghi leggono e si informano ...E nonostante ciò questi non imparano nemmeno quando i risultati elettorali li bastonano pesantemente ...Peggio di così ...*»

*Chiarimenti*

In data 24.7.2017 l'iscritto invia i suoi chiarimenti a cui viene data lettura.

«*Lo scorso 23 Giugno giungeva alla mia PEC un allegato inviato dal Presidente dell'Ordine Y, il quale riteneva di dover procedere all'invio di una missiva al mio Ordine giudicando allusivo e denigratorio un mio commento pubblicato sul social network Facebook, in merito alla maggioranza X dell'Ordine Y.*

*Ebbene, stando strettamente alla valutazione del contesto giuridico quale quello del procedimento deontologico, pur ammettendo che chi si sente chiamato in causa possa provare anche un senso di fastidio personale, il mio commento critico era indirizzato a una pluralità di personaggi nel loro insieme, nello specifico...“*



*L'iscritto precisa che “Non ho mai criticato né denigrato l'operato professionale di alcun collega” e che “negli ambienti di politica professionale dell'ambito psicologia, l'organizzazione X è contrapposta a quella a cui lo scrivente appartiene e la critica di natura politica, ancor quando veemente e colorita è garantita non solo dalla nostra Costituzione, ma financo da fiumi di giurisprudenza specifica”.*

*L'iscritto richiama un precedente giurisprudenziale, che dovrebbe essere tuttora agli atti del mio fascicolo negli archivi di OPL, in cui la Procura di T. archiviava una querela proposta da una scuola di specializzazione nei suoi confronti, la quale aveva giudicato denigratoria e lesiva una sua critica nei loro confronti. «Ebbene, il giudice nelle motivazioni dell'archiviazione citava proprio l'ampio margine di libertà consentito alla critica di natura politica, la quale per sua natura non può essere confinata entro la cornice del codice deontologico, come lo sarebbe legittimamente se la critica fosse destinata al singolo nel suo operato professionale, quindi senza alcuna connotazione politica.*

*L'iscritto precisa che: “Probabilmente la parola “losco” ha instillato un certo senso di fastidio, pertanto mi sono premurato di ricercare la pluralità dei significati che viene attribuito da uno dei dizionari della lingua italiana più conosciuti e consultati: Il Treccani.*

*Tra i primi significati citati e precedenti a quello che invece presumibilmente il Dott. D. avrà giudicato denigratorio riporto testualmente: “di chi guarda storto per animo corruciato, per invidia, per dispetto, o per indole cattiva e malevola (...). Più genericam. (ma non com.), essere vederci poco; chi ha a far con TOSCC [= con un Toscano], non VUOLE essere, deve cioè tener gli occhi bene aperti”».*

L'iscritto conclude che: *“nel commento in Facebook aveva lasciato intendere di aver conosciuto personalmente la maggioranza X, nello specifico per essere intervenuto direttamente a B. nella difesa di un Consigliere dello stesso Ordine deferito disciplinarmente al suo interno, il quale sempre a mezzo Facebook aveva espresso critiche nei confronti di un ex consigliere, sempre della maggioranza X. In sostanza poiché tale maggioranza non si era accorta di star utilizzando la disciplina contro un avversario politico ben conosciuto, senza neppure tentare di inviare il caso ad altro Consiglio, avevo fatto notare distintamente la questione e per tale ragione ero stato osservato in modo losco».*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

*Commissione Deontologica*

Nel caso in esame, devono essere prese in considerazione le seguenti norme del CD.

*“I rapporti tra psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza” (art. 33 C.D.).*

*“Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi ... giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale” (art. 36 C.D.).*

*“... Nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale” (art. 38 C.D.)*

L'art.36 C.D. richiede che i giudizi lesivi del decoro e della reputazione professionale siano dati *“pubblicamente”*.

Secondo una decisione adottata dal Consiglio nel 2002 (n. 2 del 29.5.2002), *<<l'avverbio “pubblicamente” contenuto nell'art. 36 C.D. non può ritenersi finalizzato a escludere contesti istituzionali, quale quello giudiziario che ben può dirsi pubblico in quanto destinato all'Amministrazione dell'interesse pubblico alla giustizia. Il fatto poi che gli Organi istituzionali coinvolti siano tenuti al segreto non*

scrimina di per sé una condotta contraria all'articolo 36 C.D. in quanto tale segreto è volto a tutelare le persone destinatarie dell'intervento giudiziario, non i tecnici e gli esperti chiamati ad operare in tale contesto>>. Quindi, nel 2002, si vincola l'interpretazione dell'avverbio "pubblicamente" al contesto, come se ci fosse un contesto pubblico e uno privato.

Invece, l'avverbio "pubblicamente" deve riferirsi alla potenzialità diffusiva e non al contesto pubblico o privato.

Applicando l'analogia legis, si può richiamare l'articolo 266 c.p., che stabilisce espressamente in quali casi il reato si considera commesso <<pubblicamente>> (fatto commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda; in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone; in una riunione che abbia carattere di riunione non privata).

L'art. 595 c.p. prevede che il reato di diffamazione è aggravato se commesso "col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità". Si tratta di dizione sovrapponibile a quella di cui al citato art. 266 c.p. La giurisprudenza della Cassazione (Cassaz. Sez. 1, Sentenza n. 24431 del 28/4/2015 Cc., Presidente: Chieffi S., Relatore: Bonito FMS; Cassaz. Sez. 5, Sentenza n. 4873 del 14/11/2016 Cc., Presidente: Bruno PA., Relatore: Scordamaglia I.) ha ritenuto che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook", anche se non può ritenersi posta in essere "col mezzo della stampa" (non essendo i social network destinati ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico) integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone (<<il reato tipizzato all'art. 595 c.p.p., comma 3 quale ipotesi aggravata del delitto di



diffamazione trova il suo fondamento nella potenzialità, nella idoneità e nella capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone, ancorché non individuate nello specifico ed apprezzabili soltanto in via potenziale, con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa. D'altra parte lo strumento principe della fattispecie criminosa in esame è quello della stampa, al quale il codificatore ha giustapposto "qualsiasi altro mezzo di pubblicità", giacché anche in questo caso, per definizione, si determina una diffusione dell'offesa ed in tale tipologia, quella appunto del mezzo di pubblicità, ha fatto rientrare la lezione ermeneutica della corte, ad esempio, un pubblico comizio (Sez. 5, n. 9384 del 28/05/1998, Forzano, Rv. 211471) ovvero (Sez. 5, 6/4/11, n. 29221, rv. 250459) l'utilizzo, al fine di inviare un messaggio, della posta elettronica secondo le modalità del "forward" e cioè verso una pluralità di destinatari. Detti arresti risultano infatti argomentati con il rilievo che, sia un comizio che la posta elettronica, vanno considerati mezzi di pubblicità, giacché idonei a provocare una ampia e indiscriminata diffusione della notizia tra un numero indeterminato di persone.

Tornando ora, come di necessità, alla fattispecie dedotta, osserva il Collegio che anche la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall'utilizzo per questo di una bacheca facebook, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca facebook non avrebbe senso), sia perché l'utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione.

Identificata nei termini detti, la condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza, pertanto, la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dall'art. 595 c.p.p., comma >>.).

In conclusione, deve ritenersi che lo strumento della bacheca "facebook" rientri tra le ipotesi previste dall'art. 36 CD, trattandosi di strumento caratterizzato dalla significativa potenzialità diffusiva.

Sul piano deontologico, il divieto di usare espressioni offensive o sconvenienti è espressamente stabilito, per gli avvocati, dall'articolo 52 del Codice deontologico forense: "l'avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell'esercizio dell'attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi..."

L'avvocato ha il dovere di comportarsi rispettando i principi del decoro e della dignità personale e deve, perciò, astenersi da espressioni sconvenienti od offensive sia nei confronti dei colleghi che dei terzi.

La norma deontologica non specifica, però, quali espressioni siano da considerare "offensive" o "sconvenienti", concretando un illecito disciplinare.

Secondo il Consiglio Nazionale Forense, è ammessa crudezza di linguaggio e asprezza dei toni, nel rispetto del normale esercizio del diritto di critica, senza trascendere i limiti della continenza e della pertinenza mentre l'illecito deontologico sussiste quando le espressioni trascendono tali limiti e risultano offensivi sul piano personale.



A tale scopo, la valutazione della natura offensiva non deve fermarsi al dato letterale (in questi termini, CNF 2 ottobre 2014 n. 129)

E' significativo, peraltro, che sia stata esclusa portata offensiva e deontologicamente rilevante all'utilizzo, da parte dell'avvocato, dei termini «menzogna» o «vaniloquio»: il primo, perché da un punto di vista semantico ha un significato che corrisponde alla espressione "alterazione dei fatti" e viene, dagli studiosi del linguaggio, considerato meno grave del termine «bugia»; il secondo perché significa che un discorso è privo di costrutto o fondamento logico-giuridico.

La Cassazione penale, in materia di diffamazione, ha precisato che il diritto di manifestare il proprio pensiero ex art. 21 Cost. non può essere garantito in maniera assoluta ma è necessario contemperare tale diritto con quelli dell'onore e della dignità, proteggendo da aggressioni morali ingiustificate. Nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta. Ciò al fine di accertare se i toni utilizzati dall'agente, anche se aspri e sferzanti, non siano gratuiti, ma risultino, invece, proporzionati al concetto da esprimere e al tema in discussione (Cassaz. Sez. 5, Sentenza n. 32027 del 23/03/2018, Presidente: Bruno PA., Relatore: Tudino A.; Cassaz, Sez. 5, Sentenza n. 4853 del 18/11/2016, Presidente: Zaza C., Relatore: Fidanzia A.)

Con riferimento al diritto di critica politica deve evidenziarsi come l'esercizio di tale diritto imponga di tollerare limiti più ampi rispetto alla tutela della reputazione.

Nel caso in esame, vi è una prima parte del commento che utilizza l'ironia e che certamente risulta rispettoso della continenza. Quanto al resto del commento si evidenzia che il diritto di critica ha per oggetto lo svolgimento di attività ordinistiche di cui si censurano le modalità di esercizio, utilizzando un linguaggio



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

volto a sollecitare l'interesse.

La terminologia risulta strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, senza trascendere nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione.



Né i limiti di critica consentiti possono ritenersi superati per il solo fatto dell'utilizzo di un aggettivo ("losco") che, pur usato con una connotazione indubitabilmente spregiativa, deve però essere valutato nel contesto di giudizio negativo in cui il termine è stato inserito.

L'aggettivo "losco", secondo il vocabolario Oli e Devoto, si riferisce, nel suo significato estensivo, a "chi guarda torto per invidia, dispetto o indole cattiva o disposizione malevola" e nel significato figurato a soggetto "dall'aspetto equivoco e preoccupante", significati che non risultano sproporzionati ai fini del concetto che l'iscritto voleva esprimere e non esorbitano, di per sé, dai limiti consentiti della critica.

Tanto premesso la Commissione Deontologica, ritiene di proporre l'archiviazione del procedimento.

#### *Discussione*

I Consiglieri concordano nella proposta della Commissione, non rilevando violazioni deontologiche.

Un Consigliere sottolinea che, seppure non ci siano gli estremi per l'apertura di un procedimento disciplinare, il termine "losco" ha una connotazione evidentemente di natura offensiva e, fermo restando la giusta dialettica politica, considera importante fare una riflessione rispetto al rapporto tra colleghi. Il rapporto di colleganza dovrebbe sempre prevedere una forma di rispetto che deve stare alla base anche di una dialettica politica seppure aspra. Un conto è contestare delle azioni, un

altro conto è contestare le persone. Siccome “losco” si riferisce alla persona e non allo svolgimento di un’azione, non trova che questa sia una modalità adeguata dal punto di vista dell’etica politica.



La delibera di archiviazione del caso S. A. / D. G. A. viene approvata con 5 voti favorevoli e 7 voti astenuti (**delibera n. 52/19**)

**Tutti gli altri punti all’ordine del giorno vengono rinviati**

**Alle ore 23:19 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta.**

**Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 14/03/2019**

<b>Il Presidente</b>	<b>Il Segretario</b>	<b>La coordinatrice della</b>
<b>Riccardo Bettiga</b>	<b>Laura Parolin</b>	<b>Commissione Deontologica</b>
		<b>Barbara Bertani</b>

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA